

STATUTO
DEL
CONSORZIO LOMBARDO PRODUTTORI
CARNE BOVINA



STATUTO

"CONSORZIO LOMBARDO PRODUTTORI CARNE BOVINA "

TITOLO I°

Denominazione -Sede -Durata –Scopi

Art.1

È costituito tra i produttori di carne bovina bianca e rossa di cui all'art. 4 un Consorzio volontario della carne bovina con sezioni apposite per la carne bianca e rossa denominato "CONSORZIO LOMBARDO PRODUTTORI CARNE BOVINA" con sede legale a Milano presso la Federazione Regionale Coltivatori Diretti Lombardia, per brevità di seguito indicato con la parola "Consorzio"

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire e altresì modificare e sopprimere sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

Art.2

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art.3

Il consorzio ha finalità di promuovere la produzione e commercializzazione della carne bovina di qualità mediante:

- certificazione di disciplinari di produzione;
- certificazione di disciplinari di prodotto;
- registrazione marchi;
- fornitura di servizi per l'etichettatura e la tracciabilità di filiera;
- rappresentanza commerciale della carne contraddistinta dai marchi della società, in via sussidiaria rispetto ai produttori e ai loro consorzi e/o associazioni;
- Di esercitare l'attività di vigilanza e controllare la qualità della carne bovina prodotta dai soci nei confronti degli organismi di controllo della Pubblica Amministrazione e dei consumatori;
- Di sostenere il miglioramento qualitativo della produzione e della commercializzazione della carne bovina, fornendo ai soci e ai soggetti che si avvalgono dei marchi della società le necessarie direttive ed assistenze affinché operino nel rispetto delle normative tecniche e sanitarie nazionali, comunitarie, extracomunitarie e dei disciplinari, comprese iniziative di formazione;
- A realizzare attività di marketing, promozione e comunicazione per sostenere il posizionamento competitivo delle produzioni di qualità contraddistinte dai "marchi" della Società;
- Di promuovere, favorire, organizzare ogni iniziativa intesa a migliorare la notorietà e la valorizzazione della carne bovina, accrescere l'apprezzamento presso i consumatori in Italia e all'estero, nonché al conseguimento degli scopi consortili;
- Di promuovere gestire e o coordinare l'attuazione di forme assicurative in generale e più in particolare a difesa del reddito dei produttori zootecnici, contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame nonché del personale al medesimo addetto e dai rischi contro terzi in dipendenza dell'allevamento.

Il Consorzio potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessaria e/o utili alla realizzazione di scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti agli stessi, nonché partecipare a società di capitali, a consorzi e società consortili ed ad associazioni di rappresentanza, i cui scopi sociali non siano in contrasto con quanto previsto dai precedenti numeri, dato atto che le attività finanziarie, di associazione e di partecipazione di cui al precedente comma, in particolare, sono meramente strumentali, per il conseguimento dell'oggetto sociale e non verranno comunque esercitate nei confronti del pubblico.

Art.4

L'intera zona di produzione della carne bovina bianca e rossa Documentata è costituita dal territorio nazionale.

Art.5

La carne bovina bianca e rossa viene prodotta in allevamenti posti nelle zone di cui al precedente Art. 4 e deve avere i requisiti e le caratteristiche fissati dal regolamento di cui all'art. 32.

Art.6

La carne bovina bianca e rossa prodotta dai consorziati verrà contraddistinta, secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento di cui all'art. 32 del presente Statuto, a mezzo di marchi e contrassegni depositati a norma di legge.

I marchi e i contrassegni sono di esclusiva proprietà del Consorzio che ha il compito della loro tutela e salvaguardia.

TITOLO II° Consorziati

Art.7

Possono essere ammessi al Consorzio quali soci, produttori, singoli o associati, di carne bianca o rossa, come da regolamento di cui all'art. 32, che abbiano le loro aziende nella zona di produzione di cui all'art. 4 e che producano carni bianche e rosse ai sensi dell'art. 5.

Le domande di ammissione a socio del Consorzio sono presentate dai richiedenti alla sede legale del Consorzio stesso, in conformità al successivo Art. 8.

Le domande di enti a struttura associativa debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente debitamente autorizzato dall'organo di amministrazione.

Art.8

La domanda di ammissione a socio, redatta per iscritto, deve essere corredata di tutti i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e contenere l'impegno del richiedente:

- a) a rispettare gli obblighi di cui al presente statuto e regolamenti;
- b) a versare la quota di ammissione e i contributi sociali.

Sulla domanda di ammissione al Consorzio delibera il Consiglio di Amministrazione o se nominata la Giunta esecutiva entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Se la domanda è accolta, la qualità di consorziato si acquisisce di diritto all'atto del versamento, da parte del richiedente, della quota di ammissione, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con cui deve essere comunicato l'accoglimento della domanda di ammissione.

La reiezione della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata dall'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.9

I consorziati hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo Statuto, i regolamenti dello stesso previsti e di attenersi alle delibere prese dagli Organi consortili;
- b) di versare i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;
- c) di sottoporre ai contrassegni e ai marchi consortili la propria produzione;
- d) di consentire ad agevolarne il controllo da parte del Consorzio, sul rispetto del regolamento di produzione. Il controllo è esercitato tramite sopralluoghi, verifiche ed esami degli allevamenti e delle carni, dei metodi, sistemi ed ambienti di produzione, della documentazione necessaria o comunque tenuta;
- e) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;

- f) di denunciare tempestivamente al Consorzio, agli effetti della tenuta del Libro di cui al successivo art. 11, ogni variazione della forma di esercizio dell'impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla;
- g) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili di diritto italiano che perseguono scopi in contrasto con le finalità del Consorzio stesso;
- h) a mantenere, sia all'interno del Consorzio sia all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili;
- i) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei Consorziati, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei Consorziati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati.

Art.10

I produttori consorziati hanno diritto:

- a) di ottenere l'applicazione del marchio e dei contrassegni del Consorzio sulla propria produzione, sempre che essa possieda i requisiti prescritti e sia stata assoggettata ai controlli regolamentari;
- b) di richiedere al Consorzio il rilascio di apposito certificato attestante l'avvenuta applicazione del contrassegno di cui alla precedente lettera a);
- c) di qualificarsi come appartenenti al «CONSORZIO LOMBARDO PRODUTTORI CARNE BOVINA Società Consortile a Responsabilità Limitata» nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) di chiedere l'assistenza ed i benefici previsti dal presente Statuto;
- e) partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché in regola con il versamento dei contributi consortili e partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle delibere dell'organo amministrativo.

Art.11

A tutti gli effetti previsti dalla legge e dal presente Statuto, la qualifica di consorziato deve risultare da iscrizione nel Libro dei Consorziati.

La qualità di consorziato si perde per recesso ed esclusione.

Il Consorziato può recedere per dimissioni scritte e motivate da presentare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La dichiarazione di recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata sei mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che il Consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi a' sensi di Statuto o Regolamento. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione assunta tra le parti.

L'esclusione può essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione a quel consorziato che:

1. commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l'immagine del Consorzio;
2. contravvenga alle norme e agli obblighi statutari e regolamentari che disciplinano la vita consortile;
3. contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio;
4. sia colpito da sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
5. sia dichiarato interdetto o inabilitato;
6. sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
7. sia colpito, qualora trattasi di impresa o di imprenditore, da dichiarazioni di fallimento o di ammissione a una procedura concorsuale;
8. sia moroso nel pagamento dei contributi consortili. Il consorziato diventa moroso qualora non risani la propria posizione debitoria entro il terzo sollecito di pagamento;
9. abbia cessato, qualora trattasi di imprese, l'attività economica, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13.

Nei casi di minore gravità il Consiglio di Amministrazione può limitarsi a diffidare o a sospendere dai diritti riconosciutigli dallo Statuto, per un periodo da tre mesi ad un anno, il consorziato che abbia posto in essere i comportamenti di cui al comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la sospensione del consorziato in attesa del giudizio della Magistratura relativo ai comportamenti anzidetti.

Al consorziato contro il quale si intendono promuovere i provvedimenti di cui ai precedenti commi, devono essere comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento i fatti contestati con invito a controdedurre per iscritto. Tale controdeduzione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Trascorso il predetto termine il Consiglio di Amministrazione pronuncerà, se del caso, l'esclusione, la sospensione o la diffida.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione menzionate nei commi che precedono debbono contenere l'enunciazione dei motivi su cui sono fondate e debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.12

Il Consorzio prevede alla tenuta del registro delle imprese che chiedono di essere qualificate produttrici di carne documentata.

Il registro comprende:

- a) le imprese consorziate iscritte nel libro dei consorziati di cui al precedente articolo;
- b) le imprese non consorziate che assumono gli obblighi di osservare le disposizioni di cui alle lettere c), d) e g) del precedente art. 9) e che si obbligano, inoltre, a corrispondere al Consorzio lo speciale contributo annuale per produttori non consorziati nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13

Le quote consortili sono trasmissibili sia per atto "inter vivos" sia "mortis causa" soltanto nel contesto di operazioni che comportino il trasferimento della proprietà e/o titolarità dell'azienda o dei beni degli altri enti aderenti al Consorzio. In questo caso, il nuovo titolare dell'azienda, dei beni degli enti ovvero l'erede che prosegue nell'esercizio dell'attività economica del de cuius subentra al proprio dante causa nel contratto di Consorzio a condizione che:

- a) sia fatta espressa comunicazione scritta al Consorzio dell'operazione o dell'evento che ha comportato il trasferimento dell'azienda, contenente tutte le informazioni ed i dati identificativi prescritti dal presente Statuto;
- l'organo competente manifesti il proprio gradimento nei confronti dell'avente causa entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a).

Art.14

La perdita della qualità di consorziato, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione di quota del fondo consortile e non estingue l'obbligo dei versamenti di quanto ancora da corrispondere.

I Consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale maturate sino alla data stessa.

Nei casi di trasferimento delle quote consortili sia per atto "inter vivos" sia "mortis causa" l'avente causa subentra, a tutti gli effetti, nelle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio e degli altri Consorziati.

Al Consorzio non ammesso a seguito di trasferimento dell'azienda saranno rimborsate soltanto le quote consortili, previo adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio. Il rimborso della quota consortile dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla data della comunicazione di mancato subingresso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2609 del Codice Civile, nei casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto, la quota consortile del Consorzio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Consorziati.

TITOLO III°

Fondo consortile, amministrazione, esercizio sociale e bilancio

Art.15

Il Fondo consortile è costituito:

- a) dalle quote di ammissione dei consorziati;
- b) dai contributi annuali e straordinari fissati dal Consiglio di Amministrazione, nonché dai contributi fissati per i servizi resi ai consorziati nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, lettera b);
- c) dalle liberalità nonché dai contributi e pubblici e privati, anche comunitari;
- d) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e lasciti siano pervenuti in proprietà del Consorzio;
- i) dai crediti e dai beni acquisiti con il versamento da parte dei Consorziati delle rispettive quote.

Per tutta la durata del Consorzio è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, da comunicarsi al Collegio dei Sindaci almeno 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia unitamente alle eventuali osservazioni di detto Collegio, presso la sede del Consorzio, durante gli otto giorni antecedenti la predetta riunione.

TITOLO IV°

Organi consortili

Art.17

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art.18

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati i quali hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi a' sensi del presente Statuto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati.

Ciascun Consorzio esprime un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 2) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso;
- 3) nomina i membri elettivi del Collegio dei Sindaci e ne determina il compenso;
- 4) approva il regolamento di cui all'art. 32;
- 5) ratifica i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera f) dell'art. 25;
- 6) delibera il reintegro del fondo consortile, qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini;
- 7) delibera su altre materie ad essa attribuite dal presente statuto o dalla legge e ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- 1. modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto;

2. scioglimento anticipato del Consorzio;
3. nomina, sostituzione, revoca, poteri ed emolumenti dei liquidatori;
4. responsabilità dei componenti degli Organi del Consorzio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza nominato dai presenti a maggioranza.

Il segretario è nominato dal Presidente.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti. La maggioranza prescritta per le deliberazioni è di almeno la metà più uno dei voti presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto e la proroga del Consorzio, la maggioranza prescritta è di almeno i tre quinti dei voti presenti.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non disponga diversamente. Per scheda segreta devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti le persone e l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea presso la sede del Consorzio od altrove purché nel territorio italiano.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione qualora ne facciano richiesta scritta al Collegio dei Sindaci o tanti consorziati aventi diritto al voto con almeno il 10% dei voti complessivamente loro attribuiti.

Le richieste debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso affisso nella sede del Consorzio a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro dei Consorziati, almeno 10 giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la sede di svolgimento della riunione e la data in prima e seconda convocazione.

Art.21

Ogni consorzio sia esso anche Cooperativa od Organismo associativo ha diritto ad un voto.

Un socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di altri due consorziati. La delega deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'avviso per l'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

Le organizzazioni consorziate partecipano all'Assemblea in persona del loro presidente pro-tempore e in caso di impedimento di quest'ultimo partecipano con un Consigliere munito di delega dell'organo competente.

Art.22

Il Consiglio di Amministrazione è composto da minimo 7 (sette) a massimo 15 (quindici) membri di cui almeno i 3/4 (tre quarti) nominati tra i consorziati.

Gli altri componenti potranno essere eletti dall'Assemblea anche tra non consorziati scegliendoli tra esperti in materia zootecnica, finanziaria, veterinaria o giuridica.

Art.23

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente o i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei sindaci nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dalla carica e viene sostituito a norma del precedente comma.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, mediante lettera raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, da inviarsi ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la riunione nonché il luogo in cui si essa si svolgerà.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita mediante fax o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipino tutti i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Sindaci, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Il Segretario è nominato dal Presidente.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con votazione palese.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre l'Assemblea può deliberare l'attribuzione di emolumenti e di medaglie di presenza agli stessi Consiglieri.

Art.25

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il funzionamento del Consorzio stesso.

Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare la convocazione e gli argomenti da trattare dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Direttore e stabilirne il trattamento normativo ed economico e nominare cariche onorifiche;
- d) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- e) approvare gli elenchi degli esperti per la marchiatura e deliberare in ordine all'effettuazione dei controlli;
- f) fissare la quota di ammissione dei consorziati e determinare i vari contributi dovuti al Consorzio. I provvedimenti di cui alla presente lettera sono soggetti a ratifica dell'assemblea;
- g) istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in

territorio nazionale che all'estero;

h) predisporre il regolamento di cui all'art. 32

i) delibera in ordine all'ammissione, al recesso ed all'esclusione dei consorziati, fatto salvo quanto indicato al seguente articolo di statuto in merito all'ammissione, nell'ipotesi di nomina della Giunta Esecutiva;

l) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;

m) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato, fare qualsiasi operazione con il Pubblico Registro Automobilistico.

n) curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio;

o) delibera in ordine alla gestione del nome e del logo del Consorzio e del relativo Regolamento di Utilizzo, all'adozione di altri marchi e alla eventuale obbligatorietà di tali marchi per tutti i Consorziati;

p) istituisce Comitati permanenti e Commissioni per lo studio di problemi ed attività specifiche per il raggiungimento degli scopi del Consorzio;

q) delibera in ordine alle richieste dei Consorziati di cessione della quota consortile;

r) delibera su tutte le materie non riservate dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni alla Giunta Esecutiva o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Giunta Esecutiva

Art. 26

La Giunta Esecutiva è composta da n. 3 (tre) a n. 7 (sette) membri di cui:

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) il Vice Presidente o i Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione;

c) gli ulteriori, nominati tra i membri del Consiglio di Amministrazione eletti dal medesimo nel suo seno.

Sono attribuzioni della Giunta Esecutiva:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) deliberare sull'ammissione dei consorziati.

La Giunta Esecutiva assolve, inoltre, a tutti gli altri compiti ad essa demandati dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione della Giunta Esecutiva è fatta dal presidente con le modalità indicate al precedente articolo in materia di del Consiglio di Amministrazione e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Segretario è nominato dal Presidente.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presidente

Art.27

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Direttore

Art.28

Salvo quant'altro potrà essergli attribuito dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore provvede, nel rispetto delle deliberazioni degli Organi sociali, all'organizzazione e direzione degli uffici del Consorzio del cui buon funzionamento è responsabile.

Egli attua le disposizioni date dal Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Collegio dei Sindaci

Art.29

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Sindaci non possono essere eletti tra i Consorziati.

Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal Presidente, nominato dall'Assemblea.

Al Collegio dei Sindaci è affidato:

- a) il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario;
- b) la redazione di una relazione al bilancio o rendiconto annuale;
- c) la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio;
- d) la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei Consorziati;
- e) la vigilanza sulla corretta attuazione delle delibere assunte dagli altri organi consortili.

Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro. Ogni Consorziato può denunciare i fatti che, nell'ambito dello svolgimento delle attività consortili o nello sviluppo dei rapporti tra i Consorziati e tra questi e gli Organi consortili, ritenesse censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve effettuare gli approfondimenti del caso, fornire una relazione al denunciante e per conoscenza in copia al Consiglio di Amministrazione, esprimendo le proprie valutazioni e tenerne conto nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo di Consorziati, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

I membri supplenti subentreranno in ordine di età a quelli effettivi eletti dall'Assemblea in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e confermabili.

Il loro emolumento è fissato dall'Assemblea.

Controllo delle operazioni fatte per conto dello stato

Art. 30

Il controllo delle operazioni e dei servizi eventualmente svolti per ordine o per conto dello Stato, per attività le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti separati da quelli normali del Consorzio, verrà effettuato secondo le modalità stabilite dai Ministeri competenti.

TITOLO V°

Libri obbligatori

Art. 31

Sono libri obbligatori del Consorzio:

- a) il libro dei consorziati da tenersi a cura del Presidente;
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea da tenersi a cura del Presidente;
- c) il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione da tenersi a cura del Presidente;
- d) il libro delle adunanze della Giunta Esecutiva da tenersi a cura del Presidente;

e) il libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso;

f) il registro delle ditte produttrici di carne documentata di cui all'art. 12.

I consorziati hanno diritto di esaminare il libro dei consorziati e quello delle adunanze delle Assemblee e di ottenere estratti a proprie spese.

Disposizioni generali e finali

Art. 32

L'apposizione del marchio e dei contrassegni e quanto altro concerne il funzionamento tecnico ed amministrativo è disciplinato da apposito regolamento formulato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

La sorveglianza sull'operato degli incaricati del Consorzio nell'applicazione delle norme del regolamento viene compiuta dal Consorzio stesso a mezzo di una Commissione di Controllo nominata dal Consiglio di Amministrazione e costituita da tre componenti.

Liquidazione

Art. 33

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibererà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio.

In seguito alla decisione di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Consiglio di Amministrazione uscente dovrà:

- consegnare i libri, le scritture contabili, i documenti amministrativi e il repertorio contratti ai liquidatori;
- redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;
- redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento dell'approvazione dell'ultimo bilancio.

Le disposizioni sulle decisioni dei Consorziati, sulle Assemblee e sugli Organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Terminata la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale.

Il riparto di eventuali attività o passività dovrà essere effettuato dividendo l'importo di esse per il numero totale dei consorziati iscritti nel libro al momento dello scioglimento

Le spese della liquidazione graveranno sul fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, graveranno pro-quota su ogni consorziato. La quota del consorziato insolvente si accrescerà agli altri consorziati in parti uguali.

Clausola arbitrale e norme di rinvio

Art. 34

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i Consorziati o fra i Consorziati e il Consorzio che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria e quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte, mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico alla cui nomina provvederà il consiglio della Camera Arbitrale di Milano.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico

Ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

Art. 35

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Consorzi.